

## DECISIONE (UE) 2018/1609 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Federazione russa ha proposto una nuova convenzione dell'UNECE sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale («progetto di convenzione»). L'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) ha sostenuto il progetto di convenzione.
- (2) Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) agisce nell'ambito delle politiche dell'UNECE, sotto la supervisione generale del comitato per i trasporti interni (ITC). Il ruolo del WP.30 consiste nell'avviare e portare avanti iniziative volte all'armonizzazione e alla semplificazione dei regolamenti, delle norme e dei documenti che riguardano le procedure di attraversamento delle frontiere, per le varie modalità di trasporto terrestre.
- (3) Il WP.30 adotterà una decisione in merito all'approvazione del progetto di convenzione e in merito alla sua trasmissione all'ITC per l'approvazione formale.
- (4) L'Unione è rappresentata nel WP.30 e nell'ITC dagli Stati membri dell'Unione. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri del WP.30 e dell'ITC con diritto di voto.
- (5) Il progetto di convenzione contiene disposizioni generali sull'organizzazione dei controlli dei treni passeggeri alle frontiere. Esso può essere considerato come base per eventuali accordi multilaterali e bilaterali senza i quali nessuno degli elementi contemplati dal progetto di convenzione potrebbe diventare operativo.
- (6) Per gli Stati membri dell'Unione, tali accordi bilaterali e multilaterali possono essere conclusi anche al di fuori del progetto di convenzione. Per la Federazione russa e per alcuni altri paesi rappresentati in seno all'OSJD, il quadro giuridico sembra richiedere una tale convenzione, al fine di facilitare la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali.
- (7) La sostanza del progetto di convenzione non sembra avere né effetti positivi né effetti negativi per gli Stati membri dell'Unione. L'Unione non dovrebbe pertanto sostenere il progetto di convenzione, ma non ha alcun motivo per bloccarne l'adozione.
- (8) Anche se l'adesione al progetto di convenzione non sembra essere nell'interesse dell'Unione, conformemente alla politica generale di quest'ultima sugli aspetti istituzionali, ogni nuova convenzione internazionale dovrebbe contenere una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Il progetto di convenzione non contiene una clausola che consentirebbe all'Unione di aderire alla convenzione.
- (9) Di conseguenza, la posizione dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC dovrebbe essere neutra qualora sia inserita una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. In tal caso, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero astenersi. In caso contrario, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero votare contro l'adozione del progetto di convenzione.

